

SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO
NewsLetter

CORONAVIRUS
D.P.C.M. e COMMENTI

numero **3** | 2020

CORONAVIRUS

D.P.C.M. 8 MARZO 2020 (COMMENTI)

Alla luce della recente situazione in continua evoluzione e dell'adozione di un susseguirsi di provvedimenti, riteniamo necessario condividere un veloce approfondimento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

a questo proposito risulta necessario partire dagli obblighi in capo al Datore di Lavoro che riportano alla disciplina prevenzionistica riferita al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Nella fattispecie l'art. 2 comma 1 alla lettera.n) del D.Lgs.81/08 definisce «prevenzione»: il complesso del-

le disposizioni e le misure necessarie per evitare o diminuire i **rischi professionali** nel rispetto della salute e alla lettera l) il «servizio di prevenzione e protezione» come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati **all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali** per i lavoratori.

A questo punto bisogna chiedersi se il rischio biologico da Coronavirus è da intendersi come rischio professionale, e la risposta è che questo avviene solo se **le mansioni dei lavoratori determinano un incremento del rischio rispetto alla normale popolazione**, denominandosi in tal caso "rischio da contatto deliberato" oppure "rischio da contatto accidentale aggravato", men-

tre per tutti gli altri casi non potrà essere considerato come rischio professionale.

Di conseguenza possono presentarsi due scenari:

1. attività che espongano i lavoratori ad una **esposizione professionale** al rischio biologico da contatto accidentale o deliberato con conseguente necessità dell'aggiornamento della valutazione dei rischi e conseguente adozione di protocolli e sistemi di prevenzione e protezione (Titolo X – Rischio Biologico - D.Lgs.81/08) ad esempio personale medico, paramedico, addetti ai soccorsi, ricercatori ecc.
2. attività che - ai fini del rischio specifico - risultano sovrapponibili alla comune popolazione, per le quali non ricade sul Datore di Lavoro il debito di sicurezza, ma piuttosto è sufficiente attenersi alle specifiche misure imposte dagli enti sanitari e dal Ministero, passando anche per iniziative e campagne di informazione al proprio personale.



INDICAZIONI PER LE AZIENDE

1. applicare senza eccezioni il disposto di cui al DPCM emanato in data 8 marzo 2020 (Allegato I) che interessa tutto il territorio nazionale e che viene unito alla presente
2. facilitare l'introduzione dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità **smart-working** (la procedura di richiesta risulta parzialmente agevolata)
3. favorire le riunioni in **video-conferenza** per limitare ag-

gregazioni e luoghi con indice di affollamento significativo

4. sospendere immediatamente dall'attività un lavoratore che sia venuto in contatto con un soggetto "risultato positivo" (per i "positivi" la sospensione è rilevata d'ufficio dall'Autorità Sanitaria che ha rilevato lo stato)
5. sospendere cautelativamente dalla attività i lavoratori che presentino sintomi influenzali
6. nei luoghi di aggregazione aziendale (mensa aree break eccetera) disporre in modo che i lavoratori abbiano spa-

zio che garantisca sufficiente **distanza interpersonale** (esempio sedersi a posti alternati)

7. l'impiego di dispositivi di protezione come mascherine e guanti non è previsto, essendo riservato al solo personale medico e paramedico, oltre che per le persone infette

ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. le attività di ristorazione sono soggette alla restrizione dell'orario che autorizza l'apertura **dalle ore 6:00 alle ore 18:00** con obbligo tassativo di garantire **distanza interpersonale** tra i visitatori di **almeno un metro** (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione)
2. le rimanenti attività, sempre aperte al pubblico, devono garantire la **distanza interpersonale** di cui al punto precedente (e sanzione di cui al punto precedente)
3. nelle giornate festive e prefestive viene stabilita la chiusu-



ra delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali

PRECISAZIONI

- I. il DPCM 8 marzo 2020, allo stato delle cose sostituisce i precedenti provvedimenti precedenti (DPCM 4 marzo 2020 e precedenti disposizioni)
- II. la situazione allo stato attuale prevede la suddivisione in due aree:
 - a. Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
 - b. Tutto il rimanente territorio nazionale
- III. gli spostamenti in entrata e in uscita dalle zone di cui al punto II lettera a, così come gli spostamenti all'interno delle zone stesse sono permessi solo da comprovate

esigenze lavorative (chiarito il punto per cui, laddove non risultasse possibile attivare il Telelavoro, **ai lavoratori è concesso recarsi al luogo di lavoro** presentando, in caso di controlli, autocertificazione sulla base del modello che si allega alla presente oppure dichiarazione del Datore di Lavoro)

- IV. particolare attenzione va posta per chi ha soggiornato o è transitato nelle aree di cui al punto II lettera a. e si trova a tornare in altre Regioni (e.g. Toscana, Lazio, Basilicata eccetera); in quel caso va fatto riferimento a quanto viene stabilito dalle singole Ordinanze Regionali che possono differire l'una dall'altra.

CORONAVIRUS

D.P.C.M. 9 MARZO 2020 (COMMENTI)

La pubblicazione del D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 ha esteso **a tutto il territorio nazionale** i provvedimenti di cui al precedente DPCM 8 marzo 2020 (art. 1 comma 1).

E' stato inoltre prodotto il seguente nuovo Modello di Autocertificazione:

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente in _____, via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui all'art. 1, comma 1, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020* concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza** (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che _____
(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

CORONAVIRUS

D.P.C.M. 11 MARZO 2020 (COMMENTI)

In data 11 marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. contenente le nuove disposizioni che stabiliscono sull'intero territorio nazionale **la sospensione delle attività commerciali** al dettaglio, di ristorazione e di servizi alla persona (con eccezione di quelle indicate agli Allegati 1 e 2 del relativo Decreto).



Particolare attenzione si raccomanda per le **attività produttive e professionali**, laddove non risulti possibile sospendere le medesime o attivare la modalità di svolgimento in telelavoro.

In tal caso risulta cogente adottare dei protocolli che garantiscano:

1. **la distanza minima interpersonale di 1 metro**, senza soluzione di continuità, tra i lavoratori (anche nelle aree di ristorazione, riposo e servizi)
2. laddove, per esigenze tecnico-organizzative questo non

sia applicabile (leggi lavorazioni particolari) **l'adozione di dispositivi di protezione:** raccomandabili mascherine FFP2 o FFP3, protezioni oculari e soprattutto usa-getta

3. **sanificazioni** frequenti degli ambienti di lavoro.

E' fortemente raccomandata anche la **limitazione degli spostamenti** all'interno dei siti produttivi, così come **l'accesso** alle parti comuni che deve essere **contingentato**.

Si ricorda che le disposizioni relative hanno efficacia nel perio-

do 12 marzo 2020 – 25 marzo 2020.

B.T.

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Monteverdi, 18
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

